

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 19 GENNAIO 1962

(41^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 441, 442
BANFI	442
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	442
CRESPELLANI, relatore	442

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Busi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Latini, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Roasio, Secci, Turani, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Biaggi.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a), e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, seconda comma, del testo unico delle leggi sul-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)41^a SEDUTA (19 gennaio 1962)

l'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, nel corso della passata seduta venne rinviato il seguito della discussione, perchè si potesse, in sede di Sottocommissione, giungere ad un accordo sui limiti da stabilirsi per i capitali e per le rendite.

CRESPELLANI, *relatore*. La Sottocommissione ha ritenuto opportuno stabilire una differenziazione tra le cifre dei capitali erogati e quelle delle rendite. Pertanto propone di stabilire le cifre di duecentocinquanta mila lire per i capitali e centottanta mila per le rendite e propone in tal senso due emendamenti agli articoli 1 e 3.

BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo, tenuto conto dello sforzo compiuto dai membri della Commissione, nell'intento di pervenire ad un accordo, accetta gli emendamenti proposti, anche se avrebbe preferito le cifre contenute nel testo approvato dalla Camera.

CRESPELLANI, *relatore*. Sull'articolo 2, che sopprime l'obbligo della cittadinanza italiana per i rappresentanti, la Sottocommissione nulla ha da osservare.

BANFI. Vorrei sapere se l'obbligo della cittadinanza è stato abolito in omaggio a norme internazionali.

CRESPELLANI, *relatore*. La modifica è stata introdotta proprio per armonia con le leggi internazionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

« *e*) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite annue non superiori a lire 150.000 ».

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire le parole « di capitali o di rendite annue non superiori a lire 150 mila », con le altre « di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Alla lettera *a*) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia » sono sostituite le parole: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia ».

(È approvato).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

« Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali o di rendite

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

41ª SEDUTA (19 gennaio 1962)

annue superiori a lire 150.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

A questo articolo è stato proposto dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire le parole: « di capitali o di rendite annue superiori a lire 150.000 », con le altre « di capitali superiori a lire 250.000 o di rendite superiori a lire 180.000 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari